

Decreto 30 ottobre 2003 n.139

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 (Ratifica Decreto 27 novembre 2001 n. 122 "Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7 comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n. 31)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 24 punto 4) del decreto 26 febbraio 2002 n. 25
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 27 ottobre 2003 n.68;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

L'articolo 19 secondo comma del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è così modificato:
"2. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative per le eventuali infrazioni delle disposizioni della restante normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono puniti con la multa a giorni di secondo grado nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12."

Art.2

L'articolo 20 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è così modificato:

"1. E' punito con la multa a giorni di primo grado il lavoratore autonomo che violi gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7 del presente Decreto."

Art.3

L'articolo 24 del decreto 26 febbraio 2002 n. 25, modificato dal Decreto 26 settembre 2002 n. 90 è così sostituito:

- "1. Le disposizioni di cui al presente Decreto trovano applicazione dal 1°giugno 2003.
2. Le norme del presente Decreto non si applicano alle opere, pubbliche e private, la cui domanda di concessione o di autorizzazione sia stata presentata entro il 31 maggio 2003, qualora la comunicazione di inizio lavori sia inoltrata all'Ufficio Urbanistica entro il 31 dicembre 2003 ai sensi degli articoli 167 e 168 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. Relativamente alle opere che non necessitano di concessione ed autorizzazione edilizia, le disposizioni del presente Decreto non si applicano qualora il contratto con l'impresa esecutrice, che deve recare data anteriore a quella indicata al primo comma, sia depositato presso il Servizio Igiene Ambientale entro il 30 novembre 2003.
4. Il presente Decreto sarà soggetto a revisione, al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi, trascorso un anno dalla sua entrata in vigore."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2003/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini